



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

CHIARA GRAZIOSI

Presidente

ROBERTO SIMONE

Consigliere

PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO

Consigliere

ANTONELLA PELLECCCHIA

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere Rel.

Oggetto:

CONSUMATORE

Ud.22/5/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4310/2025 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████ unitamente all'avvocato ██████████
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*

-ricorrenti-

contro

██████████ S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente agli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ e
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 672/2024, depositata il
22/8/2024;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni:

FATTI DI CAUSA

██████████ e ██████████ convenivano in giudizio, con separati atti, ██████████ s.r.l., chiedendone la condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per l'acquisto di due distinti pacchetti turistici aventi ad oggetto un soggiorno a ██████████ adducendo di non aver potuto fruire della prestazione per causa di una sopravvenuta patologia insorta, poco prima della partenza, in capo alla moglie del ██████████ cognata dello ██████████

Esponevano, in particolare, di avere esercitato il diritto allo scioglimento unilaterale del contratto, invocando la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione e, per l'effetto, domandavano la restituzione integrale del prezzo anticipatamente corrisposto.

Si costituiva la società convenuta, contestando le domande e sostenendo che la rinuncia al viaggio integrava esercizio del recesso disciplinato dalla normativa in materia di pacchetti turistici, con conseguente applicabilità delle condizioni contrattuali relative alle spese di cancellazione, previamente accettate dagli attori; negava, pertanto, la ricorrenza dei presupposti della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, evidenziando altresì che i contratti erano assistiti da polizza assicurativa a copertura del rischio di annullamento.

I giudizi, riuniti, venivano decisi dal Giudice di Pace di Matera, il quale, con sentenza n. 194/2022, accoglieva le domande attoree, dichiarando la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1463 c.c. e condannando la convenuta alla restituzione a ciascun attore della somma di euro 2.349,09, oltre ad accessori.

Proponeva appello ██████████ deducendo l'erroneo inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'impossibilità sopravvenuta, in luogo della disciplina del recesso del viaggiatore, nonché l'assenza dei presupposti per



la risoluzione del contratto; chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con il rigetto delle domande attoree e la condanna degli appellati alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado.

Si costituivano gli appellati, insistendo per il rigetto del gravame e sostenendo la correttezza dell'applicazione dell'art. 1463 c.c., alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che riconduce alla sopravvenuta impossibilità anche l'ipotesi di inutilizzabilità della prestazione per cause non imputabili al creditore.

Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 672/2024, accoglieva l'appello, riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettando le domande proposte dagli originari attori, condannandoli alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata nonché alle spese di lite di entrambi i gradi.

In particolare, il giudice di appello, escludendo la riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 1463 c.c., riteneva applicabile la disciplina del recesso del viaggiatore prevista dalla normativa in tema di pacchetti turistici, osservando che la rinuncia al viaggio era dipesa da ragioni soggettive e che non ricorrevano le condizioni per l'esonero dal pagamento delle spese di cancellazione.

Hanno proposto ricorso [REDACTED] e [REDACTED] in base a un unico motivo. Si è difesa con controricorso [REDACTED]. Sia i ricorrenti, sia la controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del codice del turismo e dell'art. 1463 c.c.

Si imputa al giudice d'appello di avere erroneamente ricondotto la fattispecie nell'ambito del recesso del viaggiatore, anziché in quello della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.



Si assume, in particolare, che la sopravvenuta patologia insorta in capo alla congiunta di uno dei ricorrenti avesse determinato una situazione di impossibilità di utilizzazione della prestazione ai ricorrenti non imputabile, per cui il contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c., con conseguente diritto alla restituzione integrale del prezzo corrisposto.

La disciplina del recesso prevista dalla normativa di settore non esaurirebbe l'ambito dei rimedi esperibili, permanendo l'applicabilità dell'istituto generale della risoluzione per impossibilità sopravvenuta anche nelle ipotesi in cui non sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma risulti impossibile per il creditore fruirne per cause a lui non imputabili, con conseguente venir meno della causa concreta del contratto.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.

2.1 Come questa Suprema Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (da ultimo v. Cass. 23/5/2025 n. 13843 e Cass. 6/12/2024 n. 31368), nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione vale a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione ideata ed organizzata dal *tour operator* sono funzionali al soddisfacimento, da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, dei profili di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc., in cui si sostanzia la «finalità turistica», o lo «scopo di piacere» assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue attraverso la stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (Cass. 24/7/2007 n. 16315).

La «finalità turistica» connota la causa concreta del negozio (Cass., 18/1/2023 n. 1417) e assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, pure in relazione alla sorte del contratto, quale criterio di



relativo adeguamento. La causa concreta viene infatti a rivestire decisiva rilevanza in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali, ad esempio, l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, e simili. Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo del tutto venir meno laddove, in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, depongano per l'impossibilità della relativa realizzazione. In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina l'estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.) e, ove il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta l'irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.

In particolare, il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte può essere determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Infatti, si è riconosciuto che «la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste



la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione» (Cass. 20/12/2007 n. 26958).

Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", restando irrilevanti le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi. In tale prospettiva, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione costituisce figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, della prestazione, cui non è invero riconducibile (Cass. 24/7/2007 n. 16315; Cass. 29/3/2019 n. 8766).

La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.) - che consiste in un impedimento assoluto e oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione - integra un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e dell'art. 1256, primo comma, c.c. (Cass. 16/2/2006 n. 3440; Cass. 22/10/1982 n. 5496; Cass. 6/2/1979 n. 794; Cass. 27/6/1978 n. 3166; Cass. 8/10/1973 n. 2532; Cass. 14/10/1970 n. 2018; Cass., 29/10/1962 n. 3076; Cass. 28/1/1995 n. 1037; Cass., 9/11/1994 n. 9304; Cass. 24/4/1982 n. 2548), in ragione del venir meno del sinallagma funzionale, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta del contratto (Cass. 24/4/1982 n. 2548; Cass. 15/12/1975 n. 4140; Cass. 26/3/1971 n. 882; Cass. 14/4/1959 n. 1092; Cass. 26/3/1954 n. 894).

L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste, invece, nel deterioramento della cosa dovuta o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (Cass. 10/4/1995 n. 4119), che dà luogo alla



corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto di recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto.

Diversamente da tali ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non si sostanzia in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione e non presuppone di per sé l'obiettivo ineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (Cass. 27/9/1999 n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio. Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (Cass. 9/11/1994 n. 9304), deve pertanto riconoscersi che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce, analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione, autonoma causa di estinzione dell'obbligazione (Cass. 24/7/2007 n. 16315; Cass. 29/3/2019 n. 8766; Cass. 6/12/2024 n. 31368), dovendo distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (Cass. 2/5/2006 n. 10138; Cass. 16/2/2006 n. 3440; Cass. 28/1/1995 n. 1037).

2.2 Orbene, nella sentenza impugnata il giudice dell'appello ha disatteso i suindicati principi, facendo discendere la qualificazione dell'evento sopravvenuto e la conseguente esclusione dei rimedi restitutori dalla portata della disciplina speciale e dall'avvenuta stipulazione, per il rischio di non poter utilizzare la prestazione, per quanto ancora possibile, di apposito contratto assicurativo, «di talché le eventuali istanze di rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico avrebbero dovuto essere inoltrate dagli attori alla relativa compagnia assicuratrice».

Così argomentando, il giudice dell'appello ha in realtà operato un improprio ribaltamento dell'ordine logico della valutazione: ha trattato la



mancata previsione della malattia tra le ipotesi di scioglimento del contratto con diritto all'integrale restituzione del prezzo e l'adesione ad una copertura assicurativa come elementi dirimenti per degradare l'evento sopravvenuto a mera determinazione soggettiva del viaggiatore, senza procedere alla verifica, in concreto, della sussistenza di una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile ai contraenti (ritenendola superflua) tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, con venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta del contratto.

Nondimeno, l'art. 41 del codice del turismo regola lo scioglimento volontario del vincolo per iniziativa del viaggiatore prima di iniziare a usufruire del pacchetto e, dunque, opera sul terreno del recesso, mentre non esaurisce né neutralizza la diversa fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta incidente sulla causa concreta del contratto, che attiene al venir meno dell'interesse creditorio e della finalità turistica per causa non imputabile. Ne discende che non è conforme a diritto far discendere, in via automatica, l'esclusione dei rimedi restitutori dalla mancata previsione dell'evento tra le ipotesi tipizzate di recesso senza penali, perché ciò equivale a sostituire al vaglio concreto dell'impossibilità di utilizzazione un criterio tipologico e meramente classificatorio, con improprio ribaltamento dell'ordine logico della valutazione.

2.3 La medesima considerazione vale per la copertura assicurativa. Nel caso in esame, risulta dedotto che i contratti erano assistiti da polizza assicurativa contro il rischio di cancellazione. Tuttavia, l'esistenza di una polizza non può essere impiegata come ragione dirimente per ricondurre la vicenda al paradigma della "rinuncia", né può fungere da surrogato del vaglio sulla causa concreta: anche la copertura assicurativa si colloca su un piano distinto, potendo rilevare, semmai, sul versante dell'allocatione del rischio o dei rapporti interni, ma non è idonea, di per sé, a elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto in punto di causa del



contratto e di rimedi restitutori conseguenti al venir meno dell'interesse creditorio.

3. Da quanto rilevato consegue che la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio seguente: *nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell'obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con applicazione dei conseguenti rimedi restitutori, senza che l'esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del codice del turismo -che opera su un piano distinto - possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto. Il giudice di rinvio dovrà altresì decidere sulle spese processuali.*

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Matera.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

